

INFORMAZIONI DELLE IMPRESE DISTRIBUTRICI AI RICHIEDENTI**(Art.56.1 Testo Integrato Delibera n.120/08 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas)**

Si fornisce la prevista informazione riguardante gli indennizzi automatici che saranno riconosciuti al Cliente in caso di mancato rispetto dei livelli specifici di qualità (Art.50 Testo Integrato Delibera 120/08)

	Clienti finali con gruppo di misura fino alla classe G 6	Clienti finali con gruppo di misura da classe G 10 alla classe G 25	Clienti finali con gruppo di misura dalla classe G 40
Mancato rispetto del tempo massimo di preventivazione, di cui all'Art.35, per l'esecuzione di lavori semplici	Euro 30,00	Euro 60,00	Euro 120,00
Mancato rispetto del tempo massimo di preventivazione, di cui all'Art.35, per l'esecuzione di lavori complessi	Euro 30,00	Euro 60,00	Euro 120,00
Mancato rispetto del tempo massimo di esecuzione di lavori semplici di cui all'Art.36	Euro 30,00	Euro 60,00	Euro 120,00
Mancato rispetto del tempo massimo di attivazione della fornitura di cui all'Art. 38	Euro 30,00	Euro 60,00	Euro 120,00
Mancato rispetto del tempo massimo di disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale di cui all'Art.39	Euro 30,00	Euro 60,00	Euro 120,00
Mancato rispetto del tempo massimo di riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità di cui all'Art. 40	Euro 30,00	Euro 60,00	Euro 120,00
Mancato rispetto del tempo massimo per la verifica della pressione di fornitura di cui all'art.42	Euro 30,00	Euro 60,00	Euro 120,00
Mancato rispetto della fascia di puntualità per appuntamenti di cui all'Art.44 (inclusi gli appuntamenti posticipati di cui all'Art.45)	Euro 30,00	Euro 60,00	Euro 120,00
Mancato rispetto del tempo di raccolta della misura in caso di misuratore accessibile di cui all'art. 44 bis	Euro 30,00		

Non danno diritto all'indennizzo per mancato rispetto dei livelli specifici di qualità le seguenti cause:

- Cause di forza maggiore, intese come atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità dall'autorità competente, scioperi, mancato ottenimento di atti autorizzativi (Art.49.1 "a").
- Cause imputabili al Cliente o a Terzi, quali la mancata presenza del Cliente ad un appuntamento concordato con l'impresa distributrice per l'effettuazione di sopralluoghi necessari all'esecuzione della prestazione richiesta o per l'esecuzione della prestazione stessa, ovvero danni o impedimenti provocati da terzi (Art.49.1 "b").